

LA DISCIPLINA DEI BUONI PASTO DAL 2020

01. NOZIONE

I **buoni pasto** sono un mezzo di pagamento, di importo fisso, spendibile per l'acquisto di pasti o di generi alimentari presso esercizi convenzionati. Di norma i medesimi sostituiscono la mensa aziendale.

Dal punto di vista civilistico questo strumento è **non cedibile, non commerciabile, non convertibile in denaro**.

In questa scheda ci occupiamo del trattamento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente delle somministrazioni di vitto ai dipendenti **dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019)** soprattutto con riferimento ai **buoni pasto**.

02. LA MODIFICA NORMATIVA ED I SUOI EFFETTI

Con il **comma 677 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020** il **comma 2 dell'art. 51 del Tuir** è stato completamente sostituito.

Come noto **l'art. 51 del Tuir** è dedicato alla *"Determinazione del reddito di lavoro dipendente"* disponendo nel primo comma che *"Il reddito di lavoro dipendente è costituito **da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo** percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro..."*.

Il secondo comma elenca però quelle situazioni che non costituiscono reddito di lavoro dipendente tra le quali **le erogazioni previste al punto c)** ovvero *"Le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi."*

A tale previsione si aggiungono le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (i cosiddetti **buoni pasto**).

A seguito delle modifiche introdotte **con effetto dal 1° gennaio 2020 non è sottoposta a tassazione:**

la quota fino a 4 euro (era 5,29) dei buoni pasto cartacei ;
la quota fino a 8,00 euro (era 7,00 euro) dei buoni pasto elettronici ;
la quota fino a 5,29 euro (invariata) delle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Con una tabella riassumiamo **il trattamento fiscale in capo ai dipendenti.**

FATTISPECIE	TRATTAMENTO FISCALE
Somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro	Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Somministrazioni di vitto in mense	Non concorrono a formare il reddito di lavoro del dipendente, sia nell'ipotesi di mensa direttamente organizzata dal datore di lavoro, sia nell'ipotesi di mensa gestita da terzi
Fornitura di cestini preconfezionati	Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Prestazioni sostitutive (buoni pasto)	Concorrono a formare il reddito di lavoro del dipendente per la parte eccedente la soglia di 4,00 euro giornalieri o 8,00 euro se in formato elettronico
Indennità sostitutive	In linea generale, concorrono per intero a formare il reddito di lavoro del dipendente. Nel solo caso in cui l'indennità sostitutiva sia erogata agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, concorre a formare il reddito di lavoro del dipendente solo per la parte eccedente la soglia di 5,29 euro giornalieri

03. LE SOMMINISTRAZIONI DI VITTO

Riprendendo la prima parte del citato comma rimangono escluse dal reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto:

sia se erogate direttamente dal datore di lavoro;

sia se erogate in mense organizzate anche se gestite da terzi.

Questa prima parte non è stata interessata dalla modifica apportata dalla Legge di bilancio 2020 pertanto tali pasti **non costituiscono compensi in natura**.

Ne consegue che la norma considera non imponibili ai fini delle imposte dirette i pasti consumati dai collaboratori domestici o quelli consumati dalle maestranze di un ristorante, e tale concetto trova ancora maggiore estensione nei pasti erogati in mense organizzate, la previsione di includere anche se gestite da terzi ha consentito di comprendere ogni esercizio che effettui somministrazione compresi quindi anche i bar e comprese le forniture di cestini preconfezionati.

Infatti la previsione che la gestione della mensa può essere anche "indiretta" ovvero data in appalto a terzi oppure effettuata sulla base di contratti di somministrazione e mediante apposite convenzioni ha lasciato spazio alle evoluzioni del mercato anche in questa casistica.

Costituisce ad esempio un **servizio di mensa aziendale diffusa** la consegna di *card* elettroniche dotate di apposito *badge* predisposte con specifici vincoli che consentono una sola prestazione giornaliera corrispondente ai giorni di effettivo servizio e non consentano di posticipare la fruizione, se il dipendente salta un giorno, lo perde.

Secondo il principio di diritto Agenzia delle Entrate 8.10.2018 n. 3, il servizio reso tramite apposita "App mobile" per *smartphone* è assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto.

04. I BUONI PASTO

Come sopra detto la **L. 160/2019 ha ridefinito i limiti di non imponibilità** delle prestazioni sostitutive di mensa erogate sotto forma di buoni pasto:

diminuendo le prestazioni giornaliere dei buoni **cartacei da 5,29 a 4,00 euro;**

aumentando le prestazioni dei buoni **elettronici da 7,00 a 8,00 euro.**

Le caratteristiche dei buoni pasto e gli esercizi presso i quali possono essere spesi sono contenute nel **DM 122/2017** del Ministero dello Sviluppo economico.

L'art. 3 indica gli esercizi che possono erogare i servizi sostitutivi di mensa, ovvero quelli **legittimati ad esercitare, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari:**

a)	la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 287/ 1991;
b)	l'attività di mensa aziendale ed interaziendale;
c)	la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del D.Lgs. 114/1998;
d)	la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
e)	la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola;
f)	nell'ambito dell'attività di agriturismo, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
g)	nell'ambito dell'attività di itti turismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, da parte di imprenditori ittici;
h)	la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

L'art. 4 si sofferma sulle caratteristiche dei buoni pasto che:

a)	consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
b)	consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
c)	sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
d)	non sono cedibili, ne' cumulabili oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
e)	sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

a)	il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
b)	la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
c)	il valore facciale espresso in valuta corrente;
d)	il termine temporale di utilizzo;
e)	uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
f)	la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, ne' cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare.

Nei buoni pasto in forma elettronica:

a)	le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui sopra sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;
b)	la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato di cui alla lettera e) sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;

c)	l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
d)	la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 è riportata elettronicamente.

Le società di emissione sono tenute ad adottare **idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto**.

Da ricordare che il valore facciale del buono pasto è **comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto** prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati, ferma restando la libertà delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.

RICORDA:	In assenza di una disposizione limitativa specifica, i buoni pasto sembrerebbero spendibili anche nei giorni in cui il titolare (ossia il dipendente) non presta lavoro subordinato. La circostanza che la nuova normativa non riprenda l'inciso " <i>durante la giornata lavorativa</i> ", porterebbe quindi a sostenere l'utilizzo anche nei giorni in cui il dipendente non presta attività lavorativa.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------